

1466

Proposta di legge per estendere ai  
feriti di Roma e Venezia la  
legge sulle pensioni militari

presentata dal Deyn Robecchi Giuseppe il 21 luglio  
1862.

Annessione la lettura

Non annessione

Uffizi 1. b.

Lett. il 26. luglio 1862

Progetto di legge per estendere ai fatti  
di Roma e Venezia la legge sulle gerifioni  
nella città 21 Giugno 1850.

art. 1°

La legge sulla gerifioni nella città 21 giugno 1850 versa  
sopra a tutti i militari e volontari invalidi per fatti  
e morte negli anni di campagna di Roma e Venezia,  
combattuti per la libertà e indipendenza d'Italia  
negli anni 1848 e 1849.

art. 2°

La medesima legge si applicherà alle donne ed  
affari dei militari e volontari caduti nella battaglia  
nel campo di battaglia, e morti in conseguenza delle  
fruste ricevute.

art. 3°

Inalbo gli indirizzi contenuti dalla presente  
legge verranno affidati da Thyrsus o gerifone per  
francis della città, giorno dopo giorno il loro attuale  
stabilito, e quelli a cui hanno diritto in frad della  
presente legge.

art. 4°

La presente legge sarà effetta in un anno  
dal 1<sup>o</sup> gennaio 1862.

art 5°

Quando valuterà il tempo dei monelli d'Ortona  
che della guerra nominare una commissione nella  
quali interverrà a far parte ufficiali che si

~~F~~ furono ai fatti di armi  
uccisato Galli' abols 1°

Mobenti Giuseppe  
Gallina  
Deputato

Progetto di Legge  
per estendere ai feriti di Roma e Venezia la legge sulle pensioni militari  
27 giugno 1860.

presentato dal Deputato Giobecchi Giuseppe

Art<sup>o</sup> 1<sup>o</sup>

La legge sulle pensioni militari 27 giugno 1860 viene estesa a tutti i militari e volontari militari per perdite riportate negli appalti e campagne di Roma e Venezia, combattute per la libertà e indipendenza d'Italia negli anni 1848 e 1849.

Art<sup>o</sup> 2<sup>o</sup>

La medesima legge si applicherà alle vedove e orfani dei militari e volontari caduti nelle stesse guerre nel campo di battaglia, o morti in conseguenza delle ferite ricevute.

Art<sup>o</sup> 3<sup>o</sup>

Qualora gli individui contemplati dalla presente legge fossero già assistiti da stipendio o pensione sul bilancio dello Stato, potranno optare tra il loro attuale trattamento e quello a cui hanno diritto in forza della presente legge.

Art<sup>o</sup> 4<sup>o</sup>

La presente legge avrà effetto a principiare dal 1° gennaio 1861.

Art<sup>o</sup> 5<sup>o</sup>

Onde valutare i titoli dei riconosciuti il Ministro della guerra nominerà una commissione sulla quale entreranno a far parte ufficiali che vi trovaranno ai fatti d'armi accennati dall'art. 1<sup>o</sup>

F<sup>o</sup> 1<sup>o</sup> Art<sup>o</sup> Originali  
Giobecchi Giuseppe Deputato

# Progetto Di Legge

per estendere ai feriti Di Roma e Venezia la legge sulle pensioni militari  
27. Giugno 1850.

presentato Dal Signor Deputato Zobecchi Giuseppe.

## Art<sup>o</sup> 1<sup>o</sup>

~~La legge sulle pensioni militari 27. Giugno 1850. viene estesa a tutti i militari e volontari invalidi per ferite riportate negli assedi e campagne Di Roma e Venezia, combattute per la libertà d'indipendenza d'Italia negli anni 1848 e 1849.~~

## Art<sup>o</sup> 2<sup>o</sup>

La medesima legge si applicherà alle madri ed orfani dei militari - volontari caduti nelle stesse guerre sul campo di battaglia, o morti in conseguenza delle ferite ricevute.

## Art<sup>o</sup> 3<sup>o</sup>

qualora gli individui contemplati dalla presente legge peressino optare da stipendio o pensione sul bilancio dello Stato, potranno optare tra il loro attuale trattamento, e quello a cui hanno diritto in forza della presente legge.

## Art<sup>o</sup> 4<sup>o</sup>

La presente legge avrà effetto a principiare del 1<sup>o</sup> giugno 1862.

## Art<sup>o</sup> 5<sup>o</sup>

Unde valutare i titoli de' merenti il ministro della guerra nominerà una commissione nella quale entreranno a far parte ufficiali che si troveranno ai fatti d'armi accennati dall'art<sup>o</sup> 4<sup>o</sup>.

6

Authorizzata la lettura  
dagli uffici 1°, 6°

Verifica fatta il 26 luglio 1862